



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

2023

RELAZIONE ANNUALE



Si riportano a seguire due esempi contenenti l'indicazione dei principali indicatori di anomalia riscontrati nei nuovi casi trasmessi all'Autorità giudiziaria nel 2023.

L'Agenzia ritiene utile fornire indicazioni di massima sui fenomeni osservati nei casi trasmessi nel corso del 2023 all'Autorità giudiziaria per ipotesi di riciclaggio e altri reati, così da esplicitare i principali indicatori di anomalia riscontrati, le tecniche poste in essere e i profili dei soggetti coinvolti.

Tale indicazione può essere tenuta in considerazione per la disamina dei rischi, delle minacce e vulnerabilità cui i soggetti designati sono esposti sia a livello di singolo operatore che a livello di categoria, nonché per l'individuazione di operatività potenzialmente sospette.

Occorre precisare che spetta alla sola Autorità giudiziaria la valutazione – sulla base delle proprie indagini – di quanto segnalato dall'Agenzia come sospetto e spetta all'Autorità giudiziaria la conseguente decisione in ordine alla sussistenza, o meno, di fattispecie criminose.

SCHEMA OPERATIVO RELATIVO AD UN CASO COMPLESSO E TRANSNAZIONALE

Una società sammarinese "A" risulta unicamente partecipata da una società "B", quest'ultima caratterizzata da una compagine societaria particolarmente articolata.

Alcuni soci (persone fisiche) e i titolari effettivi della società "B" sarebbero stati accusati in vari continenti di associazione a delinquere finalizzata alla frode e al conseguente riciclaggio di denaro; i suddetti reati sarebbero stati attuati anche per il tramite delle società presenti nella catena partecipativa della società "A".

In particolare, la società "A" avrebbe incassato fondi a titolo di finanziamento, disposti interamente dalla società "B"; tali fondi parrebbero disposti originariamente da società citate in atti di accusa relativi alla frode e riciclaggio.

Il legale rappresentante della società "A" avrebbe nel tempo utilizzato i fondi accreditati sul conto a titolo di finanziamento per effettuare pagamenti in favore di sé stesso, effettuare pagamenti relativi all'attività societaria, versare il capitale sociale di altre società, effettuare prelevamenti in contanti e restituire dei prestiti.

Nello schema operativo adottato sono stati riscontrati i seguenti indicatori di anomalia:

- la presenza di n. 14 paesi riferiti a tre continenti;
- la struttura societaria complessa e particolarmente articolata;
- il mancato aggiornamento delle comunicazioni sulla titolarità effettiva e il disatteso utilizzo del rapporto rispetto alle informazioni rilasciate sul relativo scopo;
- l'accredito di fondi interamente giustificati quali "contratti di prestito";
- l'ambiguità dell'attività economica effettivamente svolta dalla società "A";
- la presenza di notizie controverse in merito all'attività commerciale svolta dalle società gestite dai titolari effettivi della società "A", in parte già in tempi antecedenti alle accuse di frode e riciclaggio;
- la presenza di gravi notizie pregiudizievoli su fonti aperte in capo ai soci e titolari effettivi della società "A";
- la presenza di c.d. *shell companies*;
- la presenza di presunti prestanomi nell'articolata catena partecipativa della società "A".

TRUFFA AI DANNI DELLO STATO

L' Agenzia ha rilevato casi potenzialmente relativi al misfatto di truffa ai danni dello Stato.

Lo schema operativo rilevato riguardava operazioni societarie presumibilmente preordinate a trasferire le aziende (intese come insieme di beni e professionalità utili all'esercizio di impresa) riferite a società che avevano maturato debiti nei confronti dell'erario in favore di nuove realtà societarie verosimilmente costituite per garantire la prosecuzione delle medesime attività imprenditoriali con una veste solo formalmente diversa.

Tipicamente si tratterebbe di nuove società operanti nel medesimo settore delle precedenti, con dipendenti e clienti parzialmente coincidenti e con denominazioni simili, ma libere dalle pregresse rilevanti obbligazioni maturate e beneficiando — grazie all'intestazione da parte di soggetti terzi — di incentivi (soprattutto fiscali) che lo Stato riserva alle imprese di nuova costituzione.

In tali casi, le società in difficoltà, con licenza sospesa per mancato pagamento della relativa tassa, venivano cedute (presumibilmente in modo fittizio) a soggetti terzi per poi essere poste in liquidazione volontaria in un breve arco di tempo. Tali operazioni parevano preordinate alla chiusura dell'attività, in quanto spesso il cessionario non risultava avere le caratteristiche

(professionali ed economiche) necessarie a garantire la continuità aziendale.

Successivamente parevano artatamente costituite nuove società operanti nel medesimo settore, da parte di soggetti terzi che potevano avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla legge. Seppure tali società risultassero apparentemente non collegate alle precedenti (e alle relative posizioni debitorie) venivano riscontrati i seguenti indicatori di anomalia:

- la presenza di legami tra la nuova e la vecchia compagine societaria;
- la cessione delle quote di partecipazione in tempi piuttosto brevi rispetto alla costituzione della società stessa;
- il mancato versamento del capitale sociale all'atto della cessione quote;
- le presunte false dichiarazioni relative al titolare effettivo delle società;
- i tratti comuni nella denominazione delle aziende;
- gli elementi di continuità tra le sedi;
- la presenza dei medesimi clienti tra le società di vecchia e nuova costituzione e l'immediato incasso delle prestazioni relative alle commesse ottenute da parte di quelle di nuova costituzione (in presunta continuità aziendale).

